

In breve



COMODATO

Matrimonio finito ma la casa rimane

Se il figlio si separa dalla moglie, l'appartamento concessogli in comodato dai genitori e adibito a casa familiare non torna automaticamente nella disponibilità dei comodanti.

La destinazione della casa familiare, infatti, indipendentemente dall'insorgere di una crisi coniugale, è destinata a persistere e viene meno solo con la raggiunta indipendenza economica dei figli. Altra ipotesi in tal senso, se sopravvenga per il comodante un urgente ed imprevedibile bisogno successivo alla stipula del contratto di comodato. Nel caso di specie, i giudici hanno respinto la domanda di restituzione dell'immobile presentata dai suoceri nei confronti della nuora che viveva con due figli minorenni.

Corte d'appello di Napoli - Sezione II civile - Sentenza 26 agosto 2015 n. 3526

VIOLENZA PRIVATA

È reato costringere un'auto a fermarsi

Commette il reato di violenza privata l'automobilista che con una manovra pericolosa esegue una brusca sterzata, affianca o sorpassa un'altra autovettura costringendo il conducente di quest'ultima a cambiare direzione di marcia o ad accostare per evitare la collisione. Nel caso di specie, è stato condannato un automobilista che con la sua vettura aveva affiancato e stretto lateralmente un altro mezzo costringendo il conducente a fermarsi in una piazzola di sosta per poi aggredirlo.

Corte d'appello di Taranto - Sezione penale - Sentenza 7 settembre 2015 n. 702

A CURA DI  
Andrea A. Moramarco

Tribunale di Roma. In caso di divorzio non conta solo il fatto che chi è tenuto a pagare sia facoltoso ed evada le tasse

# Assegno ridotto anche se l'ex è ricco

## Vanno considerati gli altri carichi familiari e la durata del matrimonio

Giorgio Vaccaro

L'assegno divorzile si può ridurre, eventualmente anche fino a zero: i diversi criteri di legge per la sua determinazione possono essere utilizzati senza limiti. Questo vale anche se l'ex-coniuge tenuto a versare l'assegno emerge come una persona con consistenti disponibilità economiche e personalità discutibile. Con sentenza dell'8 gennaio 2016 (Prima sezione civile, relatore Galtieri) il Tribunale di Roma risolve, in modo molto attento, la contrapposizione tra due ex-coniugi, dei quali il marito chiedeva fosse dichiarata l'autonomia patrimoniale della moglie e quest'ultima insisteva per un assegno di 2 mila euro al mese per l'ampissima disponibilità di danaro dell'ex.

Il Tribunale non solo ha acquisito tutti gli elementi per parametrare la realtà reddituale dei coniugi, ma ha anche compiuto «una valutazione ponderata dei criteri indicati» dall'articolo 5 della legge 898/1970, «che ben possono agire come fattori di contenimento della somma considerata in astratto, fino, in estrema ipotesi, anche di

azzerramento della medesima». Il giudizio è partito dalle condizioni economiche del marito, unico produttore di reddito. Secondo il giudice, la sua ostinazione nel «trincerarsi dietro le risultanze delle dichiarazioni fiscali tentando di ostacolare l'accoglimento della domanda» della ricorrente «a fronte delle omissioni probatorie» sul suo tenore di vita, com-

IL PRINCIPIO

Per i conteggi la legge prevede sette fattori: in questo caso il matrimonio era durato soli quattro anni e l'obbligato aveva già quattro figli a carico

porta che le sue dichiarazioni dei redditi abbiano «valore meramente indiziario» e «la conseguente inattendibilità delle medesime trova ineludibile conferma nel ben più pregnante accertamento di evasione agli obblighi contributivi a suo carico da parte della Guardia di finanza, con l'emissione di cartelle di paga-

mento per 3,67 mila euro in relazione alle dichiarazioni» interessate al periodo del processo.

L'importanza del reddito goduto dalla famiglia viene poi supportata dall'accertata proprietà in capo al marito di un elicottero e due aerei, «anche a prescindere dal loro valore di mercato» che si assumeva modesto, in quanto «comportavano esborsti ingenti sia per il carburante, sia per il parcheggio in un hangar, essendo egli un pilota amatoriale dedicato al volo per hobby che si presume perciò praticato con una certa frequenza». Un ulteriore indice di agiatezza è stato riscontrato nella «proprietà di una barca a vela cabinata, con i conseguenti costi di posto barca e di rimessaggio».

Tutto ciò non impedisce al giudice di rilevare che l'evidente superiorità delle condizioni economiche del marito e l'impossibilità per l'ex di eguagliarne i redditi rende sì fondato il diritto all'assegno divorzile, ma da determinare coi correttivi previsti dall'articolo 5, che elenca sette parametri.

Essi vanno considerati tutti. Così non conta solo il fatto che le



QUOTIDIANO DEL DIRITTO  
Rassegne di massime su confisca del denaro e successione di leggi

Tutto il meglio del gruppo 24 Ore per avvocati, giuristi d'impresa, notai e magistrati in un unico abbonamento digitale. Nell'edizione online oggi, tra le altre cose, due rassegne di massime penali, a cura di Lex 24, una sulla confisca del denaro trovato in possesso all'imputato e una sulla successione delle leggi processuali.

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

attuali condizioni economiche del marito smentiscono univocamente il peggioramento rispetto all'epoca della separazione, da lui sostenuto. Né che gli estratti conto lascino «fondatamente supporre, unitamente ai frequenti viaggi all'estero, l'esistenza di provviste oltralpe nella sua disponibilità». Né che la moglie contribuisse al menage familiare, per essersi occupata dei figli del marito. Vanno considerati anche la durata del matrimonio e gli oneri familiari che complessivamente l'ex-coniuge che versa l'assegno divorzile deve sopportare. In questo caso, siamo di fronte a un matrimonio durato soli quattro anni e a un ex-marito che deve mantenere anche i suoi quattro figli nati dalle nozze precedenti.

Così l'assegno divorzile è stato ridotto a 1.300 euro mensili, rispetto ai 1.500 euro previsti nel regime di separazione. A conferma del fatto che nel divorzio il calcolo è più articolato che nella separazione, nella quale conta solo il criterio del mantenimento del tenore di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunale di Busto Arsizio. La banca creditrice non può abbandonare subito

# La mediazione deve essere «concreta»

Simona Daminelli

La banca creditrice deve dare concretamente corso al tentativo di mediazione con un debitore nei confronti del quale ha ottenuto un decreto ingiuntivo, cui egli si è opposto. Con una sentenza del 2 febbraio scorso, il Tribunale di Busto Arsizio, pronunciandosi sull'opposizione, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda monitoria e ha revocato il decreto, a causa proprio del comportamento della creditrice. La banca aveva ritenuto di non proseguire nella ricerca di un accordo dopo il primo incontro di mediazione.

Nel giudizio di opposizione, il giudice aveva assegnato un termine per promuovere la relati-

va procedura conciliativa, subito incardinata dai debitori. La banca partecipava al primo incontro ma, verificato che non sussistevano le condizioni per raggiungere un'intesa soddisfacente, dichiarava di non aderire alla mediazione.

Il magistrato ha ritenuto che, così facendo, la banca si sia comportata illegittimamente, cercando di eludere l'applicazione

LA PERPLESSITÀ

Il giudice ha ritenuto la condizione di procedibilità prevista dal decreto 28/2010, che però lascia libere le parti

effettiva della normativa in questione. Nella sentenza si legge, infatti che: «la mediazione disposta dal Giudice (...) non deve essere vissuta dalle parti come la mera rimozione di una causa di improcedibilità, ossia come un formale adempimento burocratico svuotato di ogni contenuto funzionale e sostanziale, ma come un'occasione per cercare una soluzione extragiudiziale della loro vertenza in termini più rapidi ed in termini più soddisfacenti rispetto alla risposta che può fornire il Giudice con la sentenza».

La decisione può però apparire fuori luogo, sia sotto il profilo teorico che sotto quello sostanziale.

Nel caso di specie, infatti, la

mediazione era stata avviata con la partecipazione della banca, ma questa aveva ritenuto di non poter proseguire oltre il primo incontro perché i debitori - come risultava in causa - avevano già disatteso una proposta di rientro (previo riconoscimento di debito), peraltro caldeggiata dallo stesso magistrato, nonostante la disponibilità dell'istituto a stralciare ben il 50% del proprio credito. Secondo il giudice, però, non essendo stato espletato un vero e proprio tentativo di conciliazione, la condizione di procedibilità di cui all'articolo 5 del Dlgs 28/2010 non poteva considerarsi soddisfatta.

Va comunque osservato che è proprio questo Dlgs a prevedere

- all'articolo 8 - la facoltà per le parti di esprimersi liberamente sulla possibilità o meno di iniziare la mediazione; pare dunque opinabile il voler imporre sempre che la conciliazione prosegua, anche laddove le posizioni delle parti siano assolutamente distanti.

La composizione bonaria delle parti deve essere infatti perseguita ove possibile, ma non ad ogni costo ed evitando che essa rechi alle parti un ingiusto pregiudizio.

Ciò, a maggior ragione, considerando che nella pratica le banche più accorte hanno ormai iniziato a gestire le procedure di conciliazione in modo proattivo e - senza farsi imporre scelte obbligate - hanno spesso scelto per prime la strada di una ragionevole intesa, con indubbi vantaggi quanto alla riduzione di tempi e costi nel recupero dei crediti contestati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tar del Lazio. Misure oltre la direttiva

# Piano anti-Xylella, rinvio alla Corte Ue per gli abbattimenti

Maurizio Caprino  
Marilù Mastrogianni

Una decisione di esecuzione della Commissione europea non può stabilire misure che non siano di «mera esecuzione» del regolamento «nell'atto di base» e il piano contro la Xylella per abbattere gli ulivi nel Salento va oltre, perché impone di tagliare anche piante non infette, di cui la direttiva sulla protezione fitosanitaria (la 2000/29) non parla. Perciò il Tar Lazio, con le ordinanze 779 e 780/2016 depositate il 22 gennaio dalla Prima sezione, ha disposto il rinvio pregiudiziale del piano alla Corte di giustizia Ue. Gli stessi principi erano stati affermati dalla stessa sezione nelle ordinanze 367 e 393. Il tutto nelle stesse settimane in cui la Conferenza Stato-Regioni approvava un'ulteriore parte del piano, anche se gli abbattimenti sono per lo più bloccati dall'autorità giudiziaria (si veda Il Sole 24 Ore del 6 febbraio).

Ultima decisione in questo senso, l'ordinanza 478/2016 del Consiglio di Stato, depositata l'11 febbraio, che ribalta l'ordinanza con cui il Tar aveva respinto una richiesta di sospensiva. I motivi vanno dall'incerta individuazione delle piante da abbattere all'effettuazione di esami e prelievi di materiale vegetale senza contraddittorio sino alla mancanza «di univoci risultati delle analisi sugli agenti patogeni».

La Corte Ue dovrà invece valutare la legittimità delle misure contenute nella decisione di esecuzione 789/2015 (trasposta nel Dm Politiche agricole del 19 giugno), tra cui il taglio esteso agli alberi vicini a quelli infetti, creando una fascia «di sicurezza».

Ciò, a maggior ragione, considerando che nella pratica le banche più accorte hanno ormai iniziato a gestire le procedure di conciliazione in modo proattivo e - senza farsi imporre scelte obbligate - hanno spesso scelto per prime la strada di una ragionevole intesa, con indubbi vantaggi quanto alla riduzione di tempi e costi nel recupero dei crediti contestati.

La richiesta di sospensiva al Tar era stata presentata il 31 marzo 2015 da 26 aziende bio della provincia di Lecce; seguirono altri agricoltori del Brindisino, integrando altri motivi. Alcuni hanno fatto pure ricorso al Tribunale europeo di prima istanza, ottenendo in attesa della sua sentenza pregiudiziale la sospensione del giudizio del Tar. Altri hanno chiesto al Tar il rinvio pregiudiziale alla Corte Ue. Tutti hanno ottenuto sospensive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

\* Offerta valida in Italia dal 11/2/2016 al 31/3/2016



IN EDICOLA

Tutto sul "pianeta casa": le nuove opportunità fiscali e le agevolazioni 2016 per chi compra, affitta, arreda, ristruttura e rende efficiente da un punto di vista energetico e di sicurezza la propria abitazione. In particolare le agevolazioni sulla prima casa, il leasing immobiliare per l'abitazione principale, i criteri di determinazione delle detrazioni, i tributi locali, le novità sulle locazioni.

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ\*

OPPURE DISPONIBILE IN FORMATO PDF SU WWW.SHOPPING24.IT

